

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Tabella riassuntiva del
SISTEMA SANZIONATORIO
introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186

Obblighi e divieti	Soggetti sanzionabili	Sanzione (salvo il fatto costituisca reato)	Rif. art. reg. CE n. 1272/2008
Classificazione in conformità al titolo II del reg. CE n. 1272/2008 delle sostanze e delle miscele da immettere sul mercato	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 4, par. 1
Classificazione in conformità al titolo II del reg. CE n. 1272/2008 delle sostanze e delle miscele non immesse sul mercato sottoposte a registrazione o notifica ai sensi del reg. CE n. 1907/2006	Fabbricanti, produttori di articoli, importatori	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 € ^(*)	art. 4, par. 2
Classificazione in conformità alle voci dell'allegato IV del reg. CE n. 1272/2008 delle sostanze soggette a classificazione ed etichetta armonizzate secondo il titolo V del medesimo reg. CE n. 1272/2008	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 € ^(*)	art. 4, par. 3
Etichettatura ed imballaggio in conformità ai titoli III e IV del reg. CE n. 1272/2008 delle sostanze e delle miscele classificate come pericolose (dal 1° luglio 2015 per le miscele)	Fabbricanti, fornitori, importatori	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 € ^(*)	art. 4, par. 4
Etichettatura in conformità al titolo III del reg. CE n. 1272/2008 delle miscele contenenti sostanze classificate come pericolose (dal 1° luglio 2015 per le miscele)	Fornitori, importatori	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 € ^(*)	art. 4, par. 7
Classificazione, etichettatura ed imballaggio degli articoli esplosivi	Produttori, importatori di articoli	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 4, par. 8
Valutazione delle sostanze pericolose contenute in altre sostanze o in miscele ai fini della classificazione delle sostanze e delle miscele che le contengono	Chiunque	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 11, par. 1 e 2
Doppia classificazione delle sostanze nel periodo transitorio dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno 2015	Fornitori di sostanze	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €	art. 61, par. 3
Identificazione, esame e valutazione delle informazioni disponibili sulle sostanze e sulle miscele	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €	artt. 5 e 6
Esecuzione di prove per verificare se la sostanza o la miscela presenti o sia causa di pericolo di esplosione o di incendio, salvo siano già disponibili informazioni adeguate e attendibili	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle, soggetti che assumono la responsabilità dell'immissione sul mercato	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 € ^(*)	art. 8, par. 2
Adeguamento entro il 1° gennaio 2014 delle prove eseguite per verificare se la sostanza o la miscela presenti o sia causa di pericolo di esplosione o di incendio	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 8, par. 5

Obblighi e divieti	Soggetti sanzionabili	Sanzione (salvo il fatto costituisca reato)	Rif. art. reg. CE n. 1272/2008
Raccolta e messa a disposizione delle informazioni relative alla classificazione ed all'etichettatura delle sostanze ed delle miscele	Fornitori, soggetti responsabili della liquidazione di imprese di fornitori, soggetti che assumono la responsabilità della immissione sul mercato	Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 € ^(*)	art. 49, par. 1 e 2
Divieto di esecuzione di prove su animali, salvo non vi siano alternative	Chiunque	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €	art. 7, par. 1
Divieto di esecuzione di prove su animali primati non umani	Chiunque	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 7, par. 2
Divieto di esecuzione di prove su esseri umani (salvo che il fatto costituisca più grave reato)	Chiunque	Sanzione penale dell'arresto fino a 3 mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 €	art. 7, par. 3
Fissazione di limiti di concentrazione specifici (ai fini della classificazione delle sostanze e delle miscele) se informazioni scientifiche adeguate ed attendibili indicano che sussiste pericolo evidente anche al di sotto dei limiti generici stabiliti nell'allegato I al reg. CE n. 1272/2008	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 10, par. 1
Fissazione dei "fattori M" per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico	Chiunque (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle)	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €	art. 10, par. 2 e 4
Ulteriori valutazioni ai fini della classificazione delle sostanze e delle miscele quando, dalla ordinaria valutazione delle informazioni emerge che: <ul style="list-style-type: none"> - nella pratica i pericoli fisici di una sostanza o di una miscela differiscono da quelli che risultano dalle prove; - la sostanza o miscela non è biologicamente disponibile; - si possono produrre effetti sinergici o antagonisti tra le sostanze componenti una miscela per la quale la valutazione è stata effettuata in base alle informazioni 	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 €	art. 12
Revisione tempestiva della classificazione delle sostanze e delle miscele quando sopravvengano nuove informazioni o in caso di modifica delle miscele	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €	art. 15, par. 1 e 2
Osservanza delle prescrizioni relative all'etichettatura e relativi contenuti delle sostanze e miscele contenute in imballaggi	Fornitori	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 17, par. 1
Etichettatura in lingua italiana delle sostanze e miscele immesse sul mercato	Fornitori	Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €	art. 17, par. 2
Divieto di utilizzo di denominazioni chimiche non autorizzate nelle etichette e nelle schede dati di sicurezza delle miscele	Fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 24

Obblighi e divieti	Soggetti sanzionabili	Sanzione (salvo il fatto costituisca reato)	Rif. art. reg. CE n. 1272/2008
Divieto di utilizzo di denominazioni chimiche autorizzate nelle etichette e nelle schede dati di sicurezza delle miscele relativamente a sostanze che non rispondono più ai criteri in base ai quali è stato autorizzato l'uso della denominazione alternativa	Fornitori	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 24, par. 7
Etichettatura secondo regole "in deroga" in conformità ai punti 1.5.1 e 1.5.2 dell'allegato I al reg. CE n. 1272/2008 nei casi in cui, rispettivamente, l'etichetta normale non può essere apposta sull'imballaggio per la sua forma o dimensione o sull'etichetta non possono essere riportate tutte le informazioni	Fornitori	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	all. I, punti 1.5.1 e 1.5.2
"Consiglio di prudenza" per lo smaltimento della sostanza o miscela riportato in modo corretto e completo nelle etichette delle sostanze e delle miscele fornite al pubblico	Chiunque	Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 € ^(*)	art. 28, par. 2
Fornitura al pubblico di sostanze o miscele pericolose non imballate accompagnandole con le informazioni prescritte per l'etichetta	Chiunque	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 29, par. 3
Aggiornamento completo e tempestivo dell'etichetta	Fornitori	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 € ^(*)	art. 30, par. 1 e 2
Posizionamento, colorazione e leggibilità dell'etichetta e dei pittogrammi; disposizione delle informazioni contenute nell'etichetta	Chiunque	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 31, par. 1-4, e art. 32, par. 1, 4 e 6
Etichettatura degli imballaggi esterni e dei colli	Chiunque	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 33, par. 2 e 3
In generale, utilizzo di imballaggi idonei a non disperdere il contenuto; inoltre, per le sostanze e le miscele pericolose fornite al pubblico, utilizzo di imballaggi che non attirino la curiosità dei bambini e che non siano tali da indurre in errore	Chiunque	Sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € ^(*)	art. 35, par. 1 e 2
Comunicazione all'ECHA (unitamente alla notifica) delle ragioni per le quali si è classificata una sostanza in modo diverso dall'inventario delle classificazioni e delle etichette	Fabbricanti, importatori	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 16, par. 1
Notifica ed aggiornamento di informazioni all'ECHA relative alle sostanze pericolose immesse sul mercato, ai fini dell'inserimento nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature	Fabbricanti, importatori (gruppo di fabbricanti o importatori: "notificante")	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €	art. 40
Comunicazione all'ISS di informazioni relative a miscele pericolose immesse sul mercato	Importatori, utilizzatori a valle responsabili della commercializzazione di miscele	Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €	art. 45, par. 3 (art. 15 ed all. XI del d.lgs. n. 65/2003)

(*) Sanzione diminuita da un terzo alla metà se la violazione consiste in un comportamento (solo) difforme da quanto prescritto.